



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

CLASSIFICA 002.013.009 FASCICOLO 000013/2012

OGGETTO: COMUNE DI VADO LIGURE. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMI QUARTER, OCTIES E NONIES DEL D.LGS. 03/04/2006 N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E SS. MM. ED II., INERENTE L'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO (IPOTESI 2 COME DEFINITA CON D.G.R. N. 1399/2011). CONFERENZA DI SERVIZI.
RICHIEDENTE: DITTA ECOSAVONA S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

1. che in data 05/08/2011 è stato firmato l'Accordo di Programma tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona ed il Comune di Vado Ligure, finalizzato, ai sensi della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 "Istituzione delle autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", a garantire il fabbisogno di smaltimento ai Comuni della Provincia mediante l'ampliamento della discarica del Boscaccio;
2. che il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria con nota in data 30/11/2011 prot. n. PG/2011/166311, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo 88499 in data 05/12/2011 ha trasmesso copia della Delibera della Giunta n. 1399 del 18/11/2011 "L.R. 38/98. Comune di Vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni." (allegato n. 1 al presente atto) con la quale è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di che trattasi relativamente all'ipotesi di progetto n. 2;
3. che la ditta ECOSAVONA S.r.L. con nota in data 30/12/2012 Prot. n. 007ml.Reg.Lig. e Prov. Sv/Anno 2011 (allegato n. 2A al presente atto) ha accettato le prescrizioni contenute nella sopra citata D.G.R. 1399/2011 richiamando i contenuti della precedente corrispondenza in data 07/12/2012 prot. 47 ecosav w 11 ep (allegato n. 2B al presente atto) ed evidenziando "che a pag. 3 dell'allegato parere del CT VIA del 10 Novembre 2011 (parere n. 174/254B) alla

deliberazione in oggetto, il volume lordo al netto del capping definitivo indicato per l'ipotesi progettuale n. 2 risulta pari a 1.512.600 mc in luogo del dato corretto che è pari a 1.701.800 mc, così come riportato negli elaborati tecnici/progettuali presentati per la procedura VIA.”

4. che in data 04/05/2012 il dott. Enrico Poliero, in qualità di Amministratore Delegato della ditta ECOSAVONA S.r.L, P.I. 00860280098, Sede amministrativa in Vado Ligure (SV), via Niccolò Tommaseo 44 ha presentato istanza a questa Provincia, registrata al protocollo al n. 36209, comprensiva della documentazione progettuale, volta ad ottenere la modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 inerente l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi con indirizzo del complesso IPPC: Comune di Vado Ligure (SV), località Boscaccio e che nel corso del presente procedimento il proponente ha evidenziato che la richiesta di autorizzazione in argomento è da intendersi presentata anche ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06;
5. che con D.G.P. n. 61 07/05/2012 è stato approvato il “*Protocollo di intesa per la revisione dell'Accordo di Programma per l'ampliamento della discarica del Boscaccio.*” sottoscritto dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Vado Ligure (allegato “2” al verbale della conferenza referente del 22/06/2012);
6. che, con nota in data 17/05/2012 prot. n. 40120, è stato comunicato al proponente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento;
7. che sempre con la nota prot. n. 40120/2012 sopra citata è stata invitata la medesima ditta proponente a provvedere:
 - a versare l'importo desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 782/2009, come stabilito dalla D.G.P. n. 217 del 12/12/2011 “Contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente.”;
 - alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, come disposto dall'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale.” e ss. mm. ed ii. del seguente annuncio: “*SI RENDE NOTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-QUATER COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E SS. MM. ED II. che la ditta ECOSAVONA srl, ha presentato in data 04/05/2012 istanza alla Provincia di Savona volta ad ottenere la modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 inerente l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi con indirizzo del complesso IPPC: Comune di Vado Ligure (SV), località Boscaccio. Nominativo del gestore e del Legale rappresentante: dott. Enrico Poliero, Amministratore delegato della ditta ECOSAVONA S.r.L.. Chiunque ne abbia interesse potrà prendere visione degli atti presso la sede della Provincia di Savona, via Sormano, n. 12 – 5° piano, Servizio Procedimenti Concertativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, tel. 019/83131 – fax 019/8313269 ed i soggetti interessati potranno presentare in forma scritta eventuali osservazioni sulla domanda alla Provincia di Savona entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.*”
8. che il sopra citato annuncio è stato pubblicato in data 21/05/2012 sul sito internet della Provincia di Savona e sul quotidiano “La Repubblica” e che nei periodi previsti dalla norma non sono pervenute osservazioni.

ATTESO:

1. che la Provincia, quale soggetto istituzionale individuato dalla Regione Liguria con i disposti di

cui al capo II ed al capo III della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 “*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.*” e ss. mm. ed ii., è competente per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione unica nell'ambito di applicazione del sopra richiamato articolo 29, commi quarter, octies e nonies del D.lgs. 152/2006;

2. che, in particolare, risulta altresì di competenza provinciale l'espressione in merito agli aspetti urbanistici, compresi quelli paesistico-ambientali ed in relazione agli aspetti connessi con la tutela ambientale e la difesa del suolo.

CONSIDERATO:

1. che la proposta progettuale in argomento riguarda la prosecuzione delle attività di coltivazione della discarica sita in Vado Ligure, località Boscaccio, avente categoria: “*discarica per rifiuti non pericolosi*” ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.*” e ss. mm. ed ii.; sottocategoria: “*discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*” ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera c) del D.M. 27 settembre 2010 “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.*”, autorizzata per una volumetria netta complessiva pari a mc 2'021'000, autorizzati con Provvedimento della Provincia di Savona n. 3362 del 24/05/2005 - che ha approvato il piano di adeguamento della discarica previsto dall'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/03 e dall'Atto Dirigenziale della Provincia di Savona 2008/402, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e successivamente aggiornata con Provvedimento Dirigenziale 5014/2011;
2. che gli interventi previsti nel progetto di ampliamento di che trattasi saranno realizzati in continuità con l'impianto esistente tramite l'utilizzo di un'area a monte e sono volti a consentire un ulteriore abbancamento di circa 1'812'600 mc lordi rendendo disponibili complessivamente circa 100.000 mc - in conseguenza del rilascio del presente atto - per l'utilizzo dei volumi di capping della discarica esistente; l'intervento in argomento prevede, inoltre, l'adeguamento della viabilità interna al sito - al fine di garantire l'accesso all'area di coltivazione - nonché la realizzazione di una pista di coronamento lungo il perimetro della medesima area di coltivazione;
3. che con Deliberazione Consiliare n. 10 del 16/02/2012 “*Atto modificativo ed integrativo della Convenzione n. 3174 del 16/04/2003 relativa alla concessione in diritto di superficie delle aree di proprietà di questo Ente adibite a discarica comunale di rifiuti solidi urbani stipulata a favore della Società Ecosavona S.r.L.*” il Comune di Vado Ligure ha autorizzato la concessione in diritto di superficie a favore della ditta ECOSAVONA S.r.L. di un'area di circa mq 118.400;
4. che le aree interessate dall'intervento proposto fanno parte del compendio catastale complessivo interessante la discarica individuato catastalmente al NCT/NCU del Comune di Vado Ligure al Foglio 39, mappali nn. 20a, 20b, 70, 76, 146, 201, 202 e 203 ed al Foglio 40: mappali nn. 13, 255, 280, 282, 283, 284, 285, 319, 401, 402, 413, 423, 424, 431, di proprietà in parte del Comune di Vado Ligure - in diritto di superficie alla ditta proponente ed in parte di proprietà della medesima ditta ECOSAVONA S.r.L.;
5. la superficie complessiva di ampliamento al limite dei rifiuti autorizzati quale proiezione ortogonale orizzontale, come riportato nell'elaborato di progetto 07663095D02E02 “*Planimetria catastale*”, è pari a mq 30.700 che determinerà, pertanto, a discarica ultimata, un'impronta complessiva pari a circa mq 73.200;

6. che le principali caratteristiche geometriche dell'ampliamento proposto - IPOTESI 2 - vengono sintetizzate come segue:
- superficie vasca rifiuti dell'ampliamento comprensiva della sovrapposizione alla discarica autorizzata (proiezione orizzontale) mq ~73'200, racchiusa all'interno della linea verde nella tavola 07663095D02E02;
 - superficie di ampliamento esterna al limite dei rifiuti autorizzato (proiezione orizzontale) mq~30'700
 - superficie sommitale a coltivazione ultimata e copertura posta in opera (proiezione orizzontale) mq~4'600
 - quota minima degli interventi di ampliamento m s.l.m. ~251,0
 - quota massima della copertura finale m s.l.m. ~ 312,0 corrispondente alla massima quota della copertura finale rispetto alla quota massima s.l.m. autorizzata pari a ~ 264 m s.l.m.
 - volume netto per rifiuti (a cedimento avvenuto) mc ~1'300'000
 - volumi di servizio mc ~401'800
 - volume copertura finale mc ~110'800
- il tutto come meglio rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti;
7. che il progetto di che trattasi, allegato all'istanza pervenuta in data 04/05/2012 prot. n. 36209, è costituito dai seguenti elaborati che, pur facendo parte integrante del presente provvedimento, vengono conservati agli atti e non fisicamente ad esso allegati:

1.1 Elenco elaborati

1.1.1 Domanda AIA (Relazione tecnica)

1.1.2 Progetto

Relazioni

07663-095R01E02	Relazione introduttiva
07663-095R02E02	Inquadramento programmatico
07663-095R03E02	Relazione tecnica generale
07663-095R05aE02	Relazione geotecnica generale
07663-095R05bE02	Relazione geotecnica per l'ampliamento del piazzale a quota 228 m s.l.m.
07663-095R05cE02	Cedimenti
07663-095R06E02	Relazione idraulica
07663-095R07E02	Relazione tecnica biogas
07663-095R08E02	Piano di gestione in fase operativa
07663-095R09E02	Piano di ripristino ambientale
07663-095R10E02	Piano di gestione in fase post- operativa
07663-095R11E02	Piano di sorveglianza e controllo
07663-095R12E02	Piano finanziario
07663-095R13E02	Relazione paesaggistica ai sensi del D.M. 12.12.2005
07663-095R14E02	Studio Organico di Insieme

07663-095R15E02 Piano di gestione delle terre e rocce da scavo
07663-095R16E01 Sintesi non tecnica

Tavole

07663-095D01E02 Corografia
07663-095D02E02 Planimetria catastale
07663-095D03E02 Planimetria autorizzata
07663-095D04E02 Planimetria stato attuale (rilievo del 05.01.2012)
07663-095D05E02 Planimetria configurazione di fondo
07663-095D06E02 Recinzioni
07663-095D07E02 Planimetria configurazione finale
07663-095D08E02 Planimetria di raffronto
07663-095D09E02 Sezioni di progetto
07663-095D10aE02 Sezioni al confine con la cava
07663-095D10bE02 Sezioni di progetto – Piazzale per impianto di trattamento biologico
07663-095D10cE02 Sezioni tipologiche di riprofilatura
07663-095D11aE02 Impermeabilizzazioni e sistema di canalizzazione, estrazione e trasporto
sostituita con
07663-095D11aE03

07663-095D11bE02 Impermeabilizzazioni e sistema di canalizzazione, estrazione e trasporto
percolato

Particolari dei drenaggi intermedi
07663-095D12aE02 Impianto biogas – Planimetria di fondo e dettagli
07663-095D12bE02 Impianto biogas – Planimetria finale e dettagli
07663-095D13E02 Copertura definitiva - Particolari
07663-095D14E02 Riassetto vegetativo
07663-095D15aE02 Sistema di regimazione acque meteoriche – Planimetria di fondo e
dettagli
07663-095D15bE02 Sistema di regimazione acque meteoriche – Planimetria finale e dettagli
07663-095D16aE02 Sistema di monitoraggio – punti di controllo
07663-095D16bE02 Sistema di monitoraggio – monitoraggio sottotelo
07663-095D17E02 Impianto di trattamento biologico
07663-095D18E02 Planimetria fasi di abbancamento

1.1.3 Geologia

Relazione

07663-095R04aE02 Relazione geologica
07663-095R04cE02 Relazione geologica per l'area di ampliamento del piazzale a quota 228
m s.l.m.

Tavole

07663-095D19E02 Planimetria area di ampliamento con limite area carsica
07663-095D20E02 Planimetria ubicazione indagini e prove
07663-095D21E02 Carta geologica

07663-095D22E02	Repertorio fotografico aree di Rilevamento strutturale
07663-095D23E02	Carta di zonizzazione geomeccanica
07663-095D24E02	Sezioni geologiche

1.1.4 Idrogeologia

Relazione

07663-095R04bE02	Relazione idrogeologica
------------------	-------------------------

Tavole

07663-095D25E02	Carta geologica di comparto esteso
07663-095D26aE02	Indagine geologica geofisica – Localizzazione profili elettrici
07663-095D26bE02	Indagine geologica geofisica – Sezione elettrica 1
07663-095D26cE02	Indagine geologica geofisica – Sezione elettrica 2
07663-095D26dE02	Indagine geologica geofisica – Sezione elettrica 3
07663-095D26eE02	Indagine geologica geofisica – Sezioni elettriche 4 e 5
07663-095D26fE02	Indagine geologica geofisica – Sezione elettrica 6

DATO ATTO:

- che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 29/05/2012 prot. n. 43562, ha convocato la conferenza di servizi in seduta referente che si è svolta in data 22/06/2012 presso la sede della Provincia di Savona e che a detta Conferenza di servizi sono stati invitati:
 - Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
 - Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
 - Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale - Settore Urbanistica Servizio Procedimenti Concertativi
 - Comune di Vado Ligure
 - Servizio Intercomunale Associato Vincolo Idrogeologico c/o Comune di Quiliano
 - A.S.L. n. 2 Dipartimento di Prevenzione
 - Dipartimento Provinciale A.R.P.A.L.
 - ditta ECOSAVONA S.r.L.
- che in data 28/06/2012 con nota prot. n. 53174 è stato trasmesso il verbale della Conferenza referente agli enti convocati.

ATTESO:

- che l'intervento in oggetto risulta assoggettato alle disposizioni di cui alla L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 recante "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale" ed in particolare:
 - all'art. 2, comma terzo, secondo il quale sono sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'Allegato 2 ed il comma 4, che norma la sottoposizione

a VIA delle opere ed impianti inclusi nell'Allegato 3;

- all'art. 13, comma nono, secondo il quale la Giunta Regionale si pronuncia entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale per la VIA;

ed in tal senso la Regione Liguria ha espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di che trattasi relativamente all'ipotesi di progetto n. 2 con la sopra citata D.G.R. n. 1399 del 18/11/2011;

2. che l'area proposta dall'intervento in argomento risulta compatibile con gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi Area Centrale Ligure Ambito Savonese Bormide (P.T.C.A.C.L.) approvato con D.C.R. n. 14 del 11/02/1997, che inserisce il Comune di Vado Ligure nel distretto n. 1 "Quiliano – Vado" dell'ambito Savonese - Bormide;
3. che l'area interessata dall'ampliamento proposto non risulta in contrasto con gli obiettivi stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), approvato con D.C.P. n. 42 del 28/07/2005, in relazione alla difesa del suolo, al rischio sismico ed industriale, nonché con gli obiettivi di contenimento dei costi e di minimizzazione del consumo dei beni ambientali;
4. che il Comune di Vado Ligure è dotato di Strumento Urbanistico Generale (SUG) - Variante Generale Intermedia al PRIS approvata con D.P.G.R. n. 1988 del 05/09/1977 e successivamente trasformata in Piano Regolatore Generale per effetto della D.C.R. n. 54 in data 01/08/1995;
5. che per quanto concerne il vigente SUG l'intervento proposto ricade:
 - prevalentemente in area contrassegnata "di 3" - cave e discariche nei limiti autorizzati;
 - in parte all'interno della zona "F3.157" - *ad attrezzature ed impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico di interesse territoriale ex art. 4, sub 5 D.M. n. 1444/1968 – F*", regolata dall'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente SUG, non esplicitamente destinata ad attività di discarica;
6. che con Deliberazione Consiliare n. 79 del 30/09/2008 il medesimo Comune ha adottato il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC), operante in salvaguardia;
7. che il progetto di che trattasi, in relazione allo SUG in itinere, ricade:
 - prevalentemente in parte in Ambito 14 "Sponda destra Segno" Subambito "Idi1 - *Discarica del Boscaccio, strettamente correlata con Cava Mei*", regolamentato dall'art. 86 delle norme di conformità per gli ambiti di conservazione e riqualificazione del Progetto Preliminare del Piano Urbanistico in itinere;
 - in parte in fascia di rispetto ambientale "Vr" regolamentate dall'art 64 delle Norme di conformità per gli ambiti di conservazione e riqualificazione del medesimo SUG in itinere, che individua all'interno di Ambiti e Subambiti aree non insediate, da mantenere verdi ed inedificate, nella loro funzione di rispetto a grosse infrastrutture territoriali, quali autostrada e ferrovia, ove non è localizzato l'impianto di discarica;
8. che l'intervento proposto comporta variante alla sopra citata strumentazione urbanistica comunale vigente ed a quella in itinere operante in salvaguardia;
9. che, in relazione agli aspetti paesistico ambientali, l'area oggetto di intervento è sottoposta al vincolo paesistico ambientale in virtù :
 - del D.M. 24/04/1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'altopiano di Bergeggi*", ai sensi dell'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss. mm. ed ii.;

- dell'art. 142 comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii., in quanto la proposta progettuale è ricompresa all'interno di “area boscata”;
10. che, per quanto concerne le disposizioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), livello locale, l'area oggetto d'intervento risulta classificata come segue:
- per quanto riguarda l'Assetto Insediativo in zona ANI-MA (Aree non insediate – Regime normativo di MANTENIMENTO) regolamentata dall'art. 52 delle relative Norme di Attuazione;
 - per quanto riguarda l'Assetto Geomorfologico, in zona MO-B (Modificabilità di tipo B) regolamentata dall'art. 67 delle Norme di Attuazione sopra citate;
 - per quanto riguarda l'Assetto Vegetazionale in zona PRT-TRZ-BAT (Praterie termofile a regime normativo di trasformazione in bosco di Angiosperme termofile - Regime normativo di TRASFORMAZIONE) regolamentate dall'art. 76 delle relative Norme di Attuazione;
8. che, sempre per quanto riguarda il vigente PTCP, l'intervento di che trattasi è altresì assoggettato alle “Disposizioni relative alle indicazioni di livello locale” contenute nel Titolo III - Capo I - “Disposizioni comuni”, con riferimento:
- all'art. 32 bis che illustra i contenuti dello “Studio Organico d'Insieme”;
 - all'art. 32 ter “Compatibilità tipologica” che indica le verifiche necessarie sotto il profilo delle consistenze dimensionali e delle compatibilità con il contesto, con riguardo ai requisiti tipologici e funzionali che contraddistinguono la singola attività da insediare;
9. che, sempre in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi è altresì assoggettato:
- alle Disposizioni speciali di cui alla Sezione III - Discariche ed Impianti di trattamento dei rifiuti, normata:
 - dall'art. 83 che classifica la “discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti” agli effetti del Piano Territoriale medesimo,
 - dall'art. 84 “Discariche ed impianti previsti dagli specifici Piani di settore” che subordina la realizzazione dei singoli interventi all'approvazione di uno Studio Organico d'Insieme riferito, in particolare, all'inserimento nel contesto paesistico-ambientale della discarica o dell'impianto, considerati nel loro assetto definitivo nonché nelle fasi significative della loro evoluzione;
 - alle Disposizioni relative alle indicazioni di livello locale di cui al Titolo III - Capo I - Disposizioni comuni, con riferimento all'art. 32 bis che illustra le modalità dello “Studio Organico d'Insieme”;
10. che, inoltre, l'intervento di che trattasi è ricompreso nell'Ambito Territoriale n. 44 “SAVONESE” del citato PTCP, nel quale sono presenti percorrenze di interesse storico-etnografico della viabilità romana e medievale (PS) “itinerari storico etnografici” come regolamentati dall'art. 30 delle citate Norme del PTCP ed intesi quale creazione di percorsi pedonali colleganti manufatti di interesse storico-artistico o che si prefigurano come testimonianza di attività produttive storicamente legate alle tradizioni locali, dotati di segnaletica e delle attrezzature, eventualmente anche di tipo commerciale, per la fruizione;
11. che, in relazione agli aspetti connessi con la difesa del suolo la proposta progettuale ricade nell'ambito del bacino idrografico del torrente Segno, su versante definito dal Piano di bacino Stralcio a suscettività al dissesto da bassa a molto bassa e sotto il profilo idraulico interessa un corso d'acqua e, segnatamente il rio dei Mulini;

12. che relativamente agli aspetti connessi con la tutela ambientale il Servizio Autorizzazione Ambientali della Provincia in sede di Conferenza deliberante ha espresso parere favorevole precisando che il progetto presentato, sia alla VIA regionale che alla approvazione della Conferenza dei servizi, prevede che l'ampliamento avvenga in assoluta continuità con l'attuale coltivazione e senza soluzione di continuità con l'attuale corpo di discarica. La gestione dell'attuale discarica è già dotata di AIA e, sotto il profilo gestionale l'ampliamento dovrà essere condotto con le stesse modalità già previste dalla vigente AIA;
13. che l'area interessata dall'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e pertanto sottoposta al rilascio della pertinente autorizzazione, in virtù della L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", da parte del Servizio Intercomunale Associato Vincolo Idrogeologico c/o il Comune di Quiliano.
14. che le aree interessate dall'intervento non sono ricomprese in Parchi Regionali, Riserve Naturali, Monumenti naturali e Giardini botanici di cui alla L.R. 22 febbraio 1995, n. 12. "Riordino delle aree protette";
15. che la proposta progettuale è limitrofa, con distanza variabile tra i m. 25 ed i m. 95, al SIC IT1323203 "Rocca dei Corvi – M. Mao – Mortou", nonché all'Area Protetta Provinciale, parzialmente sovrapposta al citato SIC individuata "14-VA – Monte Mao" e che, a fronte di quanto sostenuto nell'Analisi di incidenza, come espresso in sede di pronuncia di VIA, complessivamente l'ipotesi presenta un "impatto sostenibile e mitigabile" con precisi accorgimenti, come espresso dalla sezione per la V.I.A. del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio nella seduta del 10 novembre 2011, con voto n. 174/254B, allegato alla sopra citata D.G.R. n. 1399 del 18 novembre 2011 (allegato n. 1 al presente atto);
16. che le aree interessate dall'ampliamento della discarica sono ubicate in prossimità dell'area Carsica del monte Mao, a valle della medesima, come approvata con D.G.R. n. 6665 del 23/09/1994 e la ditta proponente ha provveduto ad eseguire indagini idrogeologiche ed a prevedere conseguenti strategie di monitoraggio, come riportate nel Piano di sorveglianza e di controllo di progetto;
17. che la discarica in argomento e l'ampliamento proposto, confinano con l'area di cava "Mei-Colombino" individuata con la sigla "35 SV" nel Piano Territoriale delle Attività di Cava di cui alla L.R. 30/12/1993, n. 63, come riportata negli elaborati del progetto in argomento;
18. che il Comune di Vado Ligure con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 28/06/2012 ha variato puntualmente il proprio Piano di zonizzazione acustica comunale classificando le aree in progetto adibite a discarica in classe VI "Aree esclusivamente industriali" ed adeguando le fasce di tutela confinanti, variazione approvata dalla Provincia di Savona con D.G.P. n. 166 del 27/09/2012 "L. 447/95 – L.R. 12/98. Approvazione delle modifiche puntuali al Piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Vado Ligure già approvato con D.G.P. n. 223 del 02/10/2001 e con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 02/12/2008.";
19. che, per quanto attiene il rischio sismico, il Comune di Vado Ligure ricade in classe 3, come classificato con D.G.R. 19 novembre 2010, n. 1362 "D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria.";
20. che le aree interessate dall'ampliamento proposto non risultano percorse da incendi da quindici anni, non essendo pertanto sottoposte a divieto di cambi di destinazione d'uso ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi." e ss. mm. ed ii.;
21. che con D.G.C. n. 328 del 21/05/1993, il Comune di Vado Ligure ha approvato la delimitazione del "Centro Abitato", ai sensi del Codice della Strada;

22. che, per quanto concerne il punto 2.1 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, "Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi", devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2^a categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici;
- per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni;
- che il centro abitato è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 quale "insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada."

RILEVATO che nel corso dei lavori della presente Conferenza il proponente ha provveduto:

- a versare in data 25/07/2012 a favore della Provincia di Savona l'importo di € 16.900,00 per spese istruttorie, come richieste nella nota prot. n. 40120/2012 in premessa indicata;
- a trasmettere, con nota prot. n. 012e12gp in data 27/07/2012 (allegato "B" al verbale della Conferenza di servizi deliberante), al Servizio Intercomunale Associato Vincolo Idrogeologico c/o Comune di Quiliano documentazione integrativa e distinta versamento spese istruttorie (allegato "C" al verbale della Conferenza di servizi deliberante);
- ad inviare al Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria con nota in data 31/07/2012 prot. n. 056E.12gp (allegato "D" al verbale della Conferenza di servizi deliberante) lo Studio di valutazione del rischio archeologico;
- a trasmettere alla ASL n. 2 del Savonese, con nota prot. n. 20.004 Ecosv w.12gp del 02/08/2012 (allegato "E" al verbale della Conferenza di servizi deliberante) la seguente documentazione progettuale su supporto cartaceo, come da richiesta ASL del 17/07/2012 prot. 70386 (allegato "F" al verbale della Conferenza di servizi deliberante):
 - Relazione tecnica generale
 - Tavole: di progetto, di raffronto, di stato di fatto;
- ad effettuare il pagamento dei diritti sanitari come richiesto dalla ASL n. 2 del Savonese con nota prot. n. 79752 del 14/08/2012 con bonifico in data 04/09/2012;
- ad effettuare il pagamento per spese istruttorie alla Regione Liguria in data 09/07/2012 (allegato "G" al verbale della Conferenza di servizi deliberante).

DATO ATTO, altresì:

1. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 20/07/2012 prot. n. 61555, ha convocato la Conferenza di servizi deliberante, che si è tenuta in data 09/08/2012 presso la sede della Provincia ed invitando a partecipare alla riunione le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta ed il proponente;
2. che il verbale della sopra citata riunione deliberante è stato trasmesso agli enti convocati con nota prot. n. 70578 in data 20/08/2012;
3. che il Comune di Vado Ligure:
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/06/2012 ha espresso il proprio assenso in merito al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio ad alla correlativa variante parziale allo Strumento Urbanistico Generale (SUG) vigente ed alla modifica al Piano Urbanistico Comunale (PUC) in itinere;
 - ha provveduto, ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b) della L.R. 36/1997, alla pubblicazione del progetto di che trattasi a termini di legge, per quindici giorni consecutivi, dal 18/07/2012 e che durante detto periodo non sono state presentate, al Comune medesimo, osservazioni;
4. che in seno alla procedura di VIA ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 17235/TA in data 27/10/2011, i cui contenuti sono riassunti nel sopra citato voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio nella seduta del 10/11/2011 n. 174/254B allegato alla D.G.R. 1399/2011;
5. che nel corso del presente procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni da parte degli enti invitati a partecipare, allegati al presente atto e/o depositati agli atti e/o riportati nei pertinenti verbali e, pur facendo parte integrante del presente provvedimento, vengono conservati agli atti e non fisicamente ad esso allegati, come infra sinteticamente richiamati:
 - **Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria:** con nota prot. n. 25816 del 28/08/2012, acquisita agli atti al prot. n. 73719 in data 04/09/2012, ha espresso il proprio parere favorevole, vincolante, senza prescrizioni, ex art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss. mm. ed ii. (allegato n. 3 al presente atto);
 - **Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria:** in sede di Conferenza deliberante prende atto della relazione archeologica trasmessa dalla ditta e conferma che l'area interessata dall'intervento ha rilevanza dal punto di vista archeologico di tipo "medio" evidenziando che il sito nella sua complessità - tra Vado, Spotorno e Bergeggi - presenta alta criticità storico-archeologica, esprime per quanto di competenza parere favorevole all'approvazione del progetto con la precisazione che provvederà a stabilire specifiche prescrizioni riguardanti l'assistenza archeologica in fase dei lavori, come da comunicazioni con nota prot. n. 4402 in data 22/08/2012 (allegato n. 4 al presente atto);
 - **Regione Liguria** – Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi: ha inviato il proprio parere con nota in data 17/07/2012 protocollo n PG/2012/109014 (allegato n. 5 al presente atto);
 - **Comune di Vado Ligure:** in sede di Conferenza deliberante ha espresso parere favorevole al progetto presentato. Il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, con nota del 02/08/2012 prot. 12357 ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/06/2012 e della certificazione relativa alla mancata presentazione di osservazioni durante il periodo di pubblicazione

(allegato “N” al verbale della Conferenza deliberante);

- **Servizio Intercomunale Associato Vincolo Idrogeologico** c/o il Comune di Quiliano: ha trasmesso l'autorizzazione n. 48 del 23/08/2012 “L.R. 22/01/99 n° 4 e s.m.i, D.Lgs. 152/2006: Autorizzazione alla Soc. Ecosavona s.r.l. ad eseguire movimenti di terreno per lavori di ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi nel terreno sito in Comune di Vado Ligure, in Loc. Boscaccio, come meglio identificato nella cartografia allegata alla documentazione di progetto.”, richiedendo prestazione cauzionale, acquisita agli atti della Provincia in data 23/08/2012 al prot. n.71502 (allegato n. 6 al presente atto);
 - **A.S.L. n. 2** - Dipartimento di Prevenzione: con nota in data 08/08/2012 prot. n. 78088 ha inviato parere favorevole con prescrizioni (allegato “O” al verbale della Conferenza deliberante) (allegato n. 7 al presente atto);
 - **Dipartimento Provinciale A.R.P.A.L.:** in sede di Conferenza deliberante ha espresso parere favorevole all'approvazione del piano di sorveglianza e controllo integrato con nota del 7 agosto 2012, come assunto agli atti della Provincia in data 09/08/2012 protocollo n. 68226 (allegato “P” al verbale della Conferenza deliberante) con le prescrizioni relative alle matrici acqua di sotto telo e di emissioni diffuse contenute nel parere prot. 25488 del 04/09/2012 acquisito in data 06/09/2012 prot. n. 74333 (allegato n. 8 al presente atto);
6. che sotto il profilo **urbanistico** l'intervento proposto comporta variante allo strumento Urbanistico Generale (SUG) vigente e modifica al PUC in itinere operante in salvaguardia e che il pertinente Decreto Dirigenziale viene rilasciato con separato provvedimento (allegato n. 9 al presente atto);
7. che per quanto concerne gli aspetti **paesistico-ambientali**:
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria con nota prot. n. 25816 del 28/08/2012, acquisita agli atti al prot. n. 73719 in data 04/09/2012, ha espresso il proprio parere favorevole, vincolante, senza prescrizioni, *ex art.* 146, comma 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss. mm. ed ii..
 - la pertinente Autorizzazione paesaggistica *ex art.* 146 del D.Lgs. 42/2004 viene rilasciata con separato Atto Dirigenziale (allegato n. 10 al presente atto), con la specificazione che, ai sensi del citato articolo 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 la medesima autorizzazione paesaggistica avrà validità per un periodo di cinque anni, trascorso il quale le progettate opere dovranno essere sottoposte a nuova autorizzazione qualora le stesse non siano state realizzate;
8. che in relazione agli aspetti connessi con la **tutela ambientale** il Servizio Autorizzazione Ambientali: che, relativamente agli aspetti connessi con la tutela ambientale il Servizio Autorizzazione Ambientali in sede di Conferenza deliberante ha espresso parere favorevole. Le prescrizioni gestionali sono riportate negli allegati al presente provvedimento ed individuati con la dicitura “Allegato da A ad E”, nonchè le Appendici da 1 a 5;
9. che per quanto concerne gli aspetti connessi con la **difesa del suolo**, il competente Servizio Autorizzazioni-Concessioni:
- in sede di Conferenza deliberante si è espresso come di seguito riportato:
“Parere preventivo positivo alle seguenti condizioni:
a) il canale di gronda più esterno dovrà essere dimensionato sulla portata con tempo di ritorno duecentennale;
b) la tombinatura prevista con tubazione Finsider diametro 1.200 potrà essere realizzata previa verifica del fatto che il bacino sotteso a monte dello sbocco prima del ricettore finale

sia minore di 0,1 kmq; diversamente - per il tratto in questione - dovrà essere realizzato un canale a cielo aperto avente le stesse caratteristiche di cui al precedente punto 1);

c) dovrà essere regolarizzata presso il Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale - Servizio Autorizzazioni-Concessioni, la concessione demaniale per lo sfruttamento dei sedimenti demaniali dei rii e dei corsi d'acqua coinvolti.”;

- ha comunicato in data 06 dicembre 2012 quanto infra integralmente riportato:

“Relativamente alla pratica in oggetto s'informa che la Società Ecosavona ha fatto pervenire allo scrivente Servizio Autorizzazioni e Concessioni copia della documentazione tecnica richiesta dallo stesso Servizio in occasione della Conferenza di Servizi deliberante in data 09/08/2012 (agli atti verbale di Conferenza di Servizi deliberante prot. int. n. 69610/2012). Lo scrivente Servizio ha analizzato tale documentazione verificandone la conformità rispetto alle integrazioni a suo tempo richieste, rilasciando il conseguente positivo contributo al parere idraulico.”

10. che la Conferenza dei servizi, avendo compiutamente valutato il progetto, acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti, ha dichiarato chiusi i propri lavori esprimendo parere favorevole all'approvazione dell'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Boscaccio, Ipotesi 2 come definita con Delibera della Giunta Regionale n. 1399/2011, con modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

ATTESO:

1. che non sono pervenute opinioni dissenzienti;
2. che non sono state dettate prescrizioni ex artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934;
3. che il procedimento di Conferenza di servizi ha riguardato congiuntamente l'iter approvativo per il rilascio dell'Autorizzazione unica cui all'art. 208 del Dlgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. e per quella relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui agli artt. 29-octies e 29-nonies del medesimo decreto legislativo;
4. che ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

RITENUTO idoneo il sito e ciò in considerazione:

1. che l'area proposta per la realizzazione dell'impianto non è ubicata nelle zone che il Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.C. n. 19 del 18 giugno 2002 e revisione adottata con D.C.C. il 15 marzo 2006, n. 11, ha classificato “non idonee” all'ubicazione delle discariche di rifiuti non pericolosi;
2. che la sezione per la VIA del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio nella seduta del 10/11/2011, con parere n. 174/254B, allegato al D.D.G. n. 1399 del 18 novembre 2011, ha reso a voti unanimi parere positivo con prescrizioni;
3. della sua idonea accessibilità;
4. del superamento, per quanto progettato e prescritto attraverso gli atti ed i pareri degli enti convenuti, come sopra citati di:
 - problematicità in relazione agli aspetti geologici, idrogeologici ed idraulici;

- problematicità per quanto concerne le falde acquifere;
 - problematicità per quanto attiene gli impatti sulla flora e sulle colture;
5. che la distanza tra l'impianto proposto e il "centro abitato", come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "*insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.*" è superiore a 500 metri come risulta dall'istruttoria documentale (analisi cartografiche) e dall'esame della documentazione progettuale (Tavola 07663-095D01E02 "Corografia")
 6. che la distanza tra l'impianto proposto e il "centro edificato", come definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e richiamato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, di cui alla D.G.R. n. 17 del 29/02/2000, è superiore a 500 metri come è risultato dall'istruttoria di cui al precedente punto;
 7. che non è previsto il conferimento in discarica di materiali contenenti amianto;
 8. della compatibilità rispetto al PTCP come espresso dalla Regione Liguria, Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Settore Urbanistica e Procedimenti concertativi con nota in data 17/07/2012 protocollo n PG/2012/109014 con la quale ha rilevato che "*ricadendo l'ampliamento in zona ANI-MA del vigente PTCP in analogia alla discarica esistente e in esercizio destinazione peraltro ammessa dall'art. 83 delle relative n.d.a. la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al rilascio di uno specifico provvedimento di deroga al PTCP*" e precisando che "*il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 resta di competenza dell'Amministrazione provinciale*";
 9. che l'approvazione del progetto costituisce, *ex lege*, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, comportando variante allo strumento urbanistico comunale.

CONSIDERATO che la ditta proponente, alla data odierna:

- attua un sistema di gestione integrato ambientale certificato ISO 9001, BS OHSAS 18001 E ISO 14001;
- è registrata EMAS ai sensi del Regolamento CE N.° 1221/2009 con il numero I-000097.

CONSIDERATO, altresì che per le discariche di rifiuti nei confronti delle quali, ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs 152/2006, è previsto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 se sono soddisfatti gli stessi requisiti tecnici di cui al D.Lgs. 36/2003.

RITENUTO pertanto:

1. di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte, tutti gli elementi utili per la formulazione del presente atto risultanti adeguatamente circostanziati e motivati;
2. che, anche ad esito del giudizio di comparazione degli interessi coinvolti nel presente procedimento, risulti, dunque, prevalente l'interesse all'attivazione dell'impianto;
3. che si possa attestare la regolarità tecnica e amministrativa della procedura seguita.

TENUTO CONTO, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce

che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

VISTI:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.”;
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ”Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- D.M. 27 settembre 2010 “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.*”;
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”
- il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria, (PTCP) approvato – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L. R. 22/08/1984 n. 39 e dell'art. 1 bis del D.L. n. 312/1985 come convertito in Legge 08.08.1985 n. 431 - con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26/02/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 26, parte II, in data 26/04/1990;
- il Documento Congiunto Regione Liguria – Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del PTCP dell'aprile 1999;
- la L.R. 5 giugno 2009, n. 22 “Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
- la Legge Urbanistica Regionale 04 settembre 1997, n. 36 con particolare riguardo:
 - agli articoli 59 e 60 che disciplinano il procedimento semplificato mediante Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;
 - all' art. 85, comma 1, lett. a), con il quale sono state trasferite alle Province le funzioni amministrative regionali di approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali;

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi.”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”;
- la legge Regionale 10 agosto 2012, n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale);
- la Legge Regionale 06 giugno 2008 , n. 16 “Disciplina dell'attività edilizia”;
- la Legge Regionale 06 ottobre 2009, n. 39, “Norme per la valorizzazione delle geodiverità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria.”;
- la D.G.R. 19 novembre 2010, n. 1362 “*D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria.*”;
- la Legge Regionale 28 gennaio 1993, n. 9 ”Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”;
- i Piani di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico ai sensi del D.L. 180/1998;
- la L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ”Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 ”Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 ”Riordino delle aree protette”;
- la Legge Regionale 16 agosto 1995, n. 43 ”Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”;

e ll. ss. mm. ed ii..

VISTI inoltre:

- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).”;
- il “Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento” approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione del 30 gennaio 1996, n. 19/5175;
- il “Regolamento in materia di procedimenti amministrativi” approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione del 27 giugno 2002, n. 24;
- il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione del 1° aprile 2003, n. 50;
- il “Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti” approvato con D.C.C. n. 19 del 18/06/2002 e revisione adottata con D.C.C. il 15 marzo 2006, n. 11;
- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) Provinciale approvato con D.C.P. n. 42 del 28/07/2005.

RILASCIA
per quanto esposto in narrativa

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 commi quarter, octies e nonies del D.Lgs. n. 152/2006, inerente l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Boscaccio (ipotesi 2 come definita con D.G.R. N. 1399/2011) come da richiesta presentata in data 04/05/2012

registrata al protocollo al n. 36209, dal dott. Enrico Poliero, in qualità di Amministratore Delegato della ditta ECOSAVONA S.r.L., con indirizzo del complesso IPPC: Comune di Vado Ligure (SV), località Boscaccio, alle condizioni, precisazioni e prescrizioni sopra evidenziate e/o contenute nei pareri, atti e assensi degli Enti coinvolti nel presente procedimento, come richiamate e già rappresentate al proponente e conservate agli atti, nonché allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e comunque limitatamente all'area interessata dall'intervento in oggetto indicato e per l'attività proposta, il tutto come rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti, con la precisazione che il presente provvedimento, per quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990, nonché dall'art. 19 della L.R. 18/1999 e dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti.

APPROVA

i seguenti allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così identificati :

- Allegato A : “Sezione informativa”
- Allegato B : “Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto”
- Allegato C : “Sezione emissioni”
- Allegato D : “Piano di adeguamento e Prescrizioni”
- Allegato E : “Piano di monitoraggio”
- Appendice 1: “Rifiuti conferibili in discarica”
- Appendice 2: “Tariffe”
- Appendice 3: “Livelli di guardia”
- Appendice 4: “Elenco elaborati progettuali e documenti di riferimento”
- Appendice 5: “Garanzie finanziarie”

STABILISCE QUANTO SEGUE

1. la validità del presente provvedimento è subordinata e vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli allegati come sopra approvati;
2. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce approvazione e autorizzazione alla domanda di modifica sostanziale e di rinnovo dell'AIA rilasciata con provvedimento 5014 del 14/07/2012, presentata dalla ECOSAVONA S.r.L. (Provincia di Savona prot. n. 36209 del 04/05/2012) e sostituisce, quindi:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/2006, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
 - b) l'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs 152/2006;
 - c) l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Regolamento Regionale n° 4/2009;

- d) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
- e) la comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/2006 (ferma restando la possibilità dell'azienda di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V);
3. il presente provvedimento dovrà essere soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni di cui all' art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
4. il gestore dell'impianto IPPC è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs 152/2006; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'AIA ovvero se ritiene le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto lo comunica entro 60 giorni al gestore, il quale, è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
5. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione;
6. che, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2003 dovranno essere costituite, ai sensi dell'articolo 1 della legge 348/1982, le garanzie finanziarie in favore della Provincia di Savona secondo le modalità e gli importi indicati nell'Appendice 5;
7. il mancato rispetto delle sopracitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente provvedimento comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, D.Lgs. 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo dello stesso decreto.
8. in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29-octies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e considerato che l'Azienda è registrata EMAS ai sensi del Regolamento CE N.° 1221/2009 con il numero I-000097, la durata della presente Autorizzazione è pari ad otto anni dalla data di notifica del presente provvedimento;
9. per il rinnovo della presente autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-octies comma 2 del D.Lgs 152/2006, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter del D.Lgs 152/2006. Fino alla pronuncia da parte di questa Provincia in merito al rinnovo dell'AIA, il gestore continuerà l'attività sulla base della precedente AIA.

DISPONE:

1. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi;
2. che il presente provvedimento:
 - a. venga notificato al proponente;
 - b. venga trasmesso:
 - a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di che trattasi;
 - al **Corpo Forestale dello Stato** – Comandi Stazione ed Ispettorato Dipartimentale di Savona per le relative operazioni di vigilanza in relazione alle opere previste, unitamente agli elaborati progettuali.

DA' ATTO che:

1. il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni è l'arch. Maria Grazia D'Angelo per quanto concerne l'iter procedurale ed il Sig. Marco Correggiari per quanto attiene agli aspetti ambientali;
2. il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. il rilascio del presente provvedimento non esime la ditta ECOSAVONA S.p.A. di Vado Ligure (SV) dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di che trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto;
4. costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati, come sopra citati:

- | | |
|--------------|--|
| Allegato 1 | D.G.R. n. 1399 del 18/11/2011 <i>“L.R. 38/98. Comune di Vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni.”</i> |
| Allegato 2A | ditta ECOSAVONA S.r.L.: nota in data 30/12/2012 Prot. n. 007ml.Reg.Lig. e Prov. Sv/Anno 2011 di accettazione delle prescrizioni contenute nella D.G.R. 1399/2011 e conferma dei contenuti della nota in data 07/12/2012 prot. 47 ecosav w 11 ep - allegato n. 2B |
| Allegato 2B | ditta ECOSAVONA S.r.L.: osservazioni alla D.G.R. D.G.R. 1399/2011 con nota in data 07/12/2012 prot. 47 ecosav w 11ep |
| Allegato 3 | Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria: nota prot. n. 25816 del 28/08/2012, parere favorevole, vincolante, senza prescrizioni, ex art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss. mm. ed ii. |
| Allegato 4 | Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria: nota prot. n. 4402 in data 22/08/2012 |
| Allegato 5 | Regione Liguria – Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi: nota in data 17/07/2012 protocollo n PG/2012/109014 |
| Allegato 6 | Servizio Intercomunale Associato Vincolo Idrogeologico c/o il Comune di Quiliano: autorizzazione n. 48 del 23/08/2012 <i>“L.R. 22/01/99 n° 4 e s.m.i, D.Lgs. 152/2006: Autorizzazione alla Soc. Ecosavona s.r.l. ad eseguire movimenti di terreno per lavori di ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi nel terreno sito in Comune di Vado Ligure, in Loc. Boscaccio, come meglio identificato nella cartografia allegata alla documentazione di progetto.”</i> |
| Allegato 7 | A.S.L. n. 2 - Dipartimento di Prevenzione: parere favorevole con prescrizioni con nota in data 08/08/2012 prot. n. 78088 |
| Allegato 8 | Dipartimento Provinciale A.R.P.A.L.: prescrizioni contenute nel parere prot. 25488 del 04/09/2012 |
| Allegato 9 | Decreto Dirigenziale sotto il profilo urbanistico: Provvedimento n. 2012/8114 del 20/12/2012 |
| Allegato 10 | Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004: Provvedimento Dirigenziale n. 2012/8115 del 20/12/2012 |
| Allegato A : | “Sezione informativa” |

- Allegato B : “Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell’impianto”
- Allegato C : “Sezione emissioni”
- Allegato D : “Piano di adeguamento e Prescrizioni”
- Allegato E : “Piano di monitoraggio”
- Appendice 1: “Rifiuti conferibili in discarica”
- Appendice 2: “Tariffe”
- Appendice 3: “Livelli di guardia”
- Appendice 4: “Elenco elaborati progettuali e documenti di riferimento”
- Appendice 5: “Garanzie finanziarie”

5. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso.